

Comune di Ranzo

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2015

Nell'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
OLMO UGO	X	
RAIMONDI PIERO	X	
VENTURINO SILVANO	X	
CIARLO ANTONELLA	X	
CALMARINI IVO	X	
RUDASSO DIANA	X	
SASSANO SIMONA	X	
SIMONDO GIANNI	X	
MAO STEFANO	X	
TOTALE	9	0

Presiede il Sig.: RAIMONDI PIERO

Partecipa alla seduta il Sig. BERTONE MARINA - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **Addizionale comunale IRPEF. Determinazione aliquota anno 2015.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

· l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

“1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

RICORDATO che:

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l'applicazione,

- il DL 138/2011 ha sbloccato la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

- è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche,

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12/8/2014 veniva confermata per l'anno 2014 l'addizionale IRPEF nella misura dell'0,6 per cento per tutte le fasce di reddito

RITENUTO di fissare l'aliquota per l'anno 2015 decorrente dal 1/01/2015 fissandola per tutte le fasce di reddito allo 0,7% così come determinata in ragione del fabbisogno derivante dalla riduzione del fondo di solidarietà e dall'incremento dei costi per i servizi evidenziati nelle risultanze contabili;

AQUISITI i pareri favorevoli, tecnico e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. L.vo 18/8/2000, n. 267;

VISTI:

- l'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati :

Di determinare per l'anno 2015 l'aliquota dell' addizionale IRPEF applicabile in questo Comune, con decorrenza dall'1/1/2015 per tutte le fasce di reddito nella misura dell'0,7%

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere alla pubblicazione delle aliquote e alla predisposizione del bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
RAIMONDI PIERO

_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
BERTONE MARINA

_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 29/07/2015 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
BERTONE MARINA

_____ F.to _____

PARERI

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del T.Uel, si attesta la regolarità tecnica del provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
Guidi Angela

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal competente servizio, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile Servizio Finanziario
Guidi Angela

ATTESTATO ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/00 n. 267)

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL c. 4 della legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
BERTONE MARINA

_____ F.to _____

Copia conforme per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
BERTONE MARINA